

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso

Obbligazioni Novazione- Cessione di partecipazioni sociali (21) Art. 1230

Cassazione Civile, n. 9347 del 05.04.2023, Sez. 2

Obbligazioni- Novazione- Cessione di partecipazioni sociali (21) Art. 1230

MASSIMA

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di obbligazioni, relativamente alla novazione oggettiva dell'obbligazione preesistente affinché questa operi è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con una obbligazione nuova e incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti già stipulati che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO	Rosa Maria	- Presidente	-
Dott. BESSO MARCHEIS	Chiara	- Consigliere	-
Dott. VARRONE	Luca	- Consigliere	-
Dott. TRAPUZZANO	Cesare	- rel. Consigliere	-
Dott. CAPONI	Remo	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 22198-2017) proposto da:
COSIR S.r.l. (C.F.: (Omissis)), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, quale incorporante di Sitek S.r.l., nonché SOGET - Società Gestione Ecologia e Territorio S.r.l. (C.F.: (Omissis)), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, quale cessionaria del ramo d'azienda di Geap S.r.l., rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Dionigi Scano e Fabio Nieddu Arrica, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Elena Stella Richter;
- ricorrenti -
contro

V.M.L. (C.F.: (Omissis)), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovi difensori depositata il 31 gennaio 2023, dagli Avv.ti Massimiliano Marcialis e Carla Valentino, nel cui studio in Cagliari, via Cavalcanti n. 9, ha eletto domicilio;
nonché
FACTORING International LLC (reg. n. (Omissis)), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura per scrittura privata autenticata del 23 gennaio 2023, rep. n. 3922, dagli Avv.ti Massimiliano Marcialis e Carla Valentino, nel cui studio in Cagliari, via Cavalcanti n. 9, ha eletto domicilio;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 690-2017, pubblicata il 20 luglio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le memorie depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c..

FATTO

1.- Con decreti ingiuntivi n. 1219-2009 e n. 1220-2009, depositati il 28 aprile 2009, muniti della clausola di provvisoria esecuzione inaudita altera parte, il Tribunale di Cagliari ingiungeva il pagamento, nei confronti della Sitek S.r.l. e della Geap S.r.l. (anche quale incorporante della Nuova Ecocity S.r.l.), della somma, rispettivamente, di Euro 226.666,78 e di Euro 226.666,61, oltre interessi, in favore della Factoring International LLC, quale cessionaria dei crediti vantati da V.M.L. a titolo di prezzo residuo dovuto per la cessione della quota di partecipazione nella SAM - Sardinia Ambiente S.r.l..

Al riguardo, l'ingiungente sosteneva: che, con scrittura privata autenticata dell'8 giugno 2005, V.M.L., quale titolare della quota di nominali Euro 95.000,00 del capitale della SAM - Sardinia Ambiente S.r.l., aveva ceduto a) alla Sitek la quota di nominali Euro 47.500,00 per il corrispettivo di Euro 850.050,00, da pagarsi in 60 rate mensili di Euro 14.167,00 ciascuna, b) alla Nuova Ecocity S.r.l. la quota di nominali Euro 23.750,00 per il corrispettivo di Euro 425.025,00, da pagarsi in 60 rate mensili di Euro 7.083,75 ciascuna, e c) alla Geap S.r.l. la quota di nominali Euro 23.750,00 per il corrispettivo di Euro 425.025,00, da pagarsi in 60 rate mensili di Euro 7.083,75 ciascuna; che la scadenza dei pagamenti di tutte le rate suindicate era fissata dal 30 giugno 2005 al 31 maggio 2010; che all'art. 4-bis dell'atto di cessione era convenuto che, qualora successivamente alla sottoscrizione dell'atto fossero "emerse situazioni debitorie nei confronti del Ministero dell'Economia, del Ministero del Welfare, dell'Inps e dell'Inail", le società acquirenti sarebbero state autorizzate a compensare quanto dovuto come corrispettivo per la cessione delle quote con quanto la Sardinia Ambiente S.r.l. fosse stata "tenuta a corrispondere per Iva, Irpef, Irpeg, Irap, Inail e Inps" e ad agire in ripetizione per l'eventuale eccedenza a sfavore; che, con successiva scrittura privata del 9 agosto 2005, essendo "emerse situazioni debitorie non conosciute in precedenza; possibilità di contenzioso con pubbliche amministrazioni e soggetti privati

precedentemente non conosciute; penali applicate dalle pubbliche amministrazioni", erano rinegoziate le condizioni economiche e le modalità di pagamento, talché il prezzo della cessione delle quote di Sardinia Ambiente era ridotto a complessivi Euro 1.600.000,00, di cui Euro 800.000,00 a carico di Sitek ed Euro 400.000,00 ciascuno a carico della Nuova Ecocity e della Geap, con un nuovo programma rateale fissato; che in data 25 ottobre 2006 la Nuova Ecocity era incorporata per fusione nella Geap; che, con scrittura privata autenticata in data 15 maggio 2008, V.M.L. aveva ceduto alla Factoring International LLC le proprie ragioni di credito vantate nei confronti della Sitek e della Geap; che la Sitek e la Geap non avevano provveduto al pagamento delle rispettive rate mensili scadute di Euro 13.333,33 cadauna, per l'ammontare complessivo di Euro 226.666,78 e di Euro 226.666,61.

Con atti di citazione notificati l'8 giugno 2009, Sitek S.r.l. e Geap S.r.l. proponevano due distinte opposizioni avverso gli emessi provvedimenti monitori e, per l'effetto, evocavano, davanti al Tribunale di Cagliari, la Factoring International LLC e V.M.L., chiedendo che fosse accertata l'estinzione e/o l'insussistenza dei crediti azionati con i decreti ingiuntivi opposti ovvero, in via subordinata, che fossero accertate le eventuali minori somme dovute, in ragione della clausola di compensazione di cui all'art. 4-bis della scrittura di cessione, essendo state destinatarie di numerosi atti di accertamento e di cartelle esattoriali riferibili al periodo antecedente alla cessione. In via riconvenzionale, chiedevano la condanna della V. al pagamento delle somme pari al saldo di compensazione tra il credito vantato a titolo di corrispettivo delle quote cedute e le sopravvenienze passive sostenute dalle cessionarie, da accertarsi in corso di causa.

Si costituivano nei due giudizi la Factoring International LLC e V.M.L., che resistevano alle domande avversarie e ne chiedevano il rigetto.

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

Riuniti i due giudizi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1095-2013, depositata il 26 marzo 2013, rigettava le opposizioni spiegate nonché le domande riconvenzionali avanzate verso il terzo e, per l'effetto, confermava i provvedimenti monitori opposti.

In specie, la sentenza di prime cure rilevava che, pur non avendo la modifica dell'ammontare del corrispettivo attuata con la scrittura del 9 agosto 2005 determinato l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 4-bis dell'originario atto di cessione dell'8 giugno 2005, avuto riguardo al rinvio comunque contenuto nella medesima scrittura integrativa alle disposizioni dell'atto di cessione originario, nondimeno le situazioni rilevanti ai fini della compensazione dovevano essere limitate a quelle sorte in epoca precedente alla cessione, anche se non ancora consolidate in quella data, nei soli confronti dei soggetti espressamente individuati, sicché non avrebbero potuto includersi in tale ambito gli importi richiesti alla SAM con cartelle esattoriali di cui agli anni 2004 e 2005, emesse per il recupero di imposte a titolo di Irpef, Irap e Ires, poiché si trattava di accertamenti confluiti nell'iscrizione a ruolo e gestiti dalla SAM in epoca successiva alla cessione, rispetto ai quali era stata rimessa totalmente alla discrezionalità delle cessionarie l'ammontare delle somme da corrispondersi all'Agenzia delle Entrate.

2.- Con atto di citazione del 9 maggio 2013, proponevano appello la Sitek S.r.l. e la Soget - Società Gestione Ecologia e Territorio S.r.l., quale cessionaria del ramo d'azienda di Geap S.r.l., le quali contestavano la non corretta ricostruzione della comune intenzione delle parti in relazione alla portata precettiva dell'art. 4-bis dell'atto di cessione dell'8 giugno 2005 nonché l'omessa pronuncia, nei confronti della V., in ordine all'accertamento del credito vantato, alla luce delle sopravvenienze passive.

Si costituivano nel giudizio di impugnazione la Factoring International LLC e V.M.L., che chiedevano il rigetto

dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata, sulla scorta di due rationes decidendi, ciascuna idonea a supportare l'esito decisorio.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: 1) in ordine alla prima ratio decidendi: a) che, con l'accordo modificativo del 9 agosto 2005, era stata direttamente e transattivamente disposta una forfettaria e finale riduzione dell'originario prezzo di cessione, avuto riguardo alle medesime causali di cui all'art. 4-bis dell'accordo dell'8 giugno 2005, sicché, attraverso il citato accordo integrativo, si era proceduto ad una nuova regolamentazione del rapporto di vendita, individuando un prezzo chiuso di cessione, proprio per prevenire il rischio del verificarsi delle condizioni stabilite dall'originario art. 4-bis; b) che la nuova regolamentazione del rapporto di vendita, con la previsione di una riduzione del prezzo, richiamava le stesse generiche ipotesi previste dall'art. 4-bis, ovvero sia le sopravvenienze passive con l'amministrazione e il rischio di penali e di contenziosi; c) che, infatti, difettava un'esplicita previsione di salvaguardia della precedente clausola 4-bis rispetto al nuovo accordo, con l'effetto che la cristallizzazione del prezzo di compravendita, secondo la stabilita riduzione forfettaria, contemplava tutte le possibili sopravvenienze; 2) in ordine alla seconda ratio decidendi: d) che, anche ove si fosse ritenuto che la successiva scrittura avesse avuto valenza non già modificativa ma esclusivamente integrativa delle originarie volontà contrattuali, sarebbe stato precluso ai cessionari di porre in detrazione sul prezzo di vendita, più volte, la medesima sopravvenienza, sia a titolo di riduzione forfettaria del prezzo finale, sia a titolo di ulteriore causa di riduzione ai sensi dell'art. 4-bis; e) che, comunque, il contenuto di tale art. 4-bis era generico e indeterminato

nell'individuazione delle poste da imputare alla riduzione del prezzo, così come generico era il momento della determinazione dell'ammontare delle passività da porre in detrazione (al momento della notifica di una cartella ovvero del definitivo e successivo accertamento, con l'imputazione di eventuali more nei pagamenti, a fronte di eventuali transazioni raggiunte dal cessionario con la P.A.); f) che, dunque, era riconosciuta ai cessionari una discrezionalità che contrastava con i principi di lealtà e buona fede, poiché rimetteva la determinazione del prezzo finale di vendita ad un vero e proprio

libero arbitrio della sola parte beneficiaria della cessione.

3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Cosir S.r.l., quale incorporante della Sitek S.r.l., e la Soget - Società Gestione Ecologia e Territorio S.r.l., quale cessionaria del ramo d'azienda della Geap S.r.l. Hanno resistito con separati controricorsi le intimato V.M.L. e la Factoring International LLC.

4.- Le parti hanno presentato memorie illustrative.

DIRITTO

1.- In primis, occorre affrontare la questione preliminare sollevata dai ricorrenti nella memoria illustrativa - avverso cui si sono opposti i controricorrenti con le "note d'udienza" depositate il 27 febbraio 2023 -, in ordine all'asserita nullità dell'atto di cessione dei crediti vantati da V.M.L. verso Sitek e Geap, in favore della Factoring International LLC, per mancanza di autorizzazione e/o iscrizione di Factoring International all'albo degli intermediari finanziari, ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.B..

Tale rilievo è supportato da un documento asseritamente desunto dal sito di Banchitalia, in cui comparirebbero altre società di factoring iscritte, ma non la Factoring International LLC.

L'eccezione è inammissibile, non solo perché sollevata irritualmente (solo con la memoria illustrativa), ma anche perché il documento allegato alla memoria è stato prodotto in spregio alla previsione di cui all'art. 372 c.p.c. (sia quanto al suo oggetto - che non attiene alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso o del controricorso - sia per difetto di notificazione alle controparti) e, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza probatoria sul punto.

Infatti, l'eccezione di nullità del contratto di cessione (mai articolata nei precedenti gradi di merito) non si fonda su atti già allegati nel corso del giudizio di merito, ma

su un nuovo documento, prodotto colpevolmente solo in sede di legittimità, peraltro non già al tempo dell'apertura del giudizio con la notifica e il deposito del ricorso introduttivo, bensì solo nell'appendice della fase pre-decisoria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28004 del 09/12/2020; Sez. 3, Sentenza n. 5953 del 18/03/2005).

2.- Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano (quanto alla prima ratio decidendi), ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1965 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'obbligazione di garanzia del venditore, di cui all'art. 4-bis del contratto di cessione delle quote sociali dell'8 giugno 2005, in ordine alla decurtazione dal prezzo delle sopravvenienze passive della SAM, si fosse estinta, in forza di transazione novativa, all'esito della stipulazione della scrittura integrativa del 9 agosto 2005.

Per l'effetto, secondo la pronuncia impugnata, mediante la riduzione del corrispettivo delle cessioni si sarebbe tenuto conto di tali sopravvenienze, cosicché le parti avrebbero inteso sostituire, all'originaria obbligazione di garanzia assunta dalla V., una nuova garanzia, consistente nella riduzione del prezzo di vendita, forfettaria e definitiva.

Senonché, ad avviso degli istanti, sarebbe inammissibile e/o invalida una novazione tacita, in mancanza di una modifica

dell'obbligazione preesistente o di un'incompatibilità tra la prestazione originaria e quella modificata, così come sarebbe inammissibile e/o invalida una transazione relativa ad un contratto di vendita che preveda concessioni solo da parte del venditore in favore dell'acquirente (e non già reciproche); con la conseguenza che, in seguito alla stipula dell'atto di compravendita, avente ad oggetto la partecipazione totalitaria nella società di capitali SAM, con assunzione dell'obbligo del venditore di garantire l'acquirente, a fronte di sopravvenienze passive sul patrimonio della società, l'accordo successivo tra le parti sulla riduzione del prezzo non avrebbe implicato il venir meno del predetto obbligo di garanzia.

2.1.- Il motivo è fondato.

Ed infatti, per un verso, la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione di garanzia originaria, attraverso la scrittura integrativa del 9 agosto 2005, deve risultare in modo espresso e inequivoco - mentre non può essere desunta mediante l'applicazione del canone ermeneutico delle indicazioni esemplificative ex art. 1365 c.c., come delibato dalla pronuncia impugnata - e, per altro verso, la fattispecie novativa è preclusa allorché, in mancanza della pattuizione di obbligazioni incompatibili, la scrittura integrativa preveda una clausola di salvaguardia secondo cui restano ferme tutte le disposizioni dell'atto di cessione originario, non espressamente modificate dall'atto integrativo.

Ne' tra le parti può ritenersi conclusa una transazione, ove difetti la volontà atta a definire una res litigiosa, con reciproche concessioni (aliquid datum, aliquid retentum).

Sotto il primo profilo, affinché si abbia novazione oggettiva è necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (aliquid novi), l'animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune

delle parti all'effetto novativo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27028 del 14/09/2022; Sez. L, Sentenza n. 27390 del 29/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 09/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 4670 del 26/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20906 del 28/10/2004; Sez. L, Sentenza n. 16038 del 17/08/2004; con precipuo riguardo alla transazione novativa Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019). Animus che è escluso ove le parti, nel sostituire l'oggetto dell'obbligo precedente, richiamino tutti gli altri patti già stipulati, in tal modo consentendo la coesistenza tra la nuova e l'originaria obbligazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6893 del 03/07/1999).

Sul piano oggettivo non si può prescindere dalla genesi di una nuova obbligazione, incompatibile con il persistere dell'obbligazione originaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 22/05/1998; Sez. 3, Sentenza n. 4427 del 10/05/1996).

Sul piano subiettivo l'animus costituisce elemento essenziale che deve essere in concreto provato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 21/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 12421 del 19/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 12039 del 12/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9867 del 27/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 14/07/2000).

Nella fattispecie la paventata comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione di garanzia di cui all'art. 4-bis dell'originario atto di cessione concluso in data 8 giugno 2005, per effetto del contratto integrativo stipulato in data 9 agosto 2005 - che si è limitato a disporre la riduzione del prezzo complessivo da Euro 1.700.100,00 ad Euro 1.600.000,00 - non è, dunque, né espressa, né inequivoca, secondo lo stesso dictum della sentenza d'appello.

E d'altronde detta intenzione non risulta per fatti concludenti, anzi risulta espressamente manifestata la contraria volontà delle parti di far salve le clausole dell'originario atto di cessione non espressamente derogate dall'atto integrativo.

Pertanto, è violato il precetto di cui all'art. 1230, comma 2, c.c., a mente del quale la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Segnatamente la previsione della riduzione del prezzo di vendita, con un allungamento dei termini di scadenza delle rate, non ha determinato un mutamento del titolo di cui all'originario atto di cessione, quanto alla garanzia prestata in favore del cessionario ed a carico del cedente sullo scomputo dal prezzo pattuito delle sopravvenienze passive relative alla società le cui quote sono state cedute, non essendovi alcuna incompatibilità prospettata tra l'originaria obbligazione di garanzia e la successiva riduzione del prezzo.

Tanto più che l'oggetto dei due atti differisce, per carenza di perfetta coincidenza, quanto alle passività considerate: nel primario atto di cessione dell'8 giugno 2005 vengono espressamente contemplate le passività di Sardinia Ambiente quanto alle causali dell'Iva, Irpef, Irpeg, Irap, Inail e Inps, verso soggetti determinati, mentre le passività evocate nell'atto integrativo del 9 agosto 2005, ai fini della concordata riduzione del prezzo, riguardano genericamente i rapporti con la pubblica amministrazione e con soggetti privati, in difetto di alcuna specificazione delle causali (se non con riferimento a non meglio emarginate "penali"), peraltro senza un'espressa esternazione di una volontà sostitutiva o transattiva della precedente obbligazione contratta (anzi rinviando alle clausole dell'originario atto di cessione non espressamente modificate).

Inoltre, la riduzione del corrispettivo, nella misura risultante dalla differenza tra il quantum originario e il quantum nuovamente stabilito, non è affatto indicativa della volontà di rinunciare all'aggiornamento del prezzo per sopravvenienze passive ulteriori, secondo la clausola prevista nel contratto di cessione.

Sotto il secondo profilo evidenziato, e per le stesse ragioni, non ricorre una transazione novativa, quale atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie, semmai sussistendo un atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti (in ordine alla misura del prezzo complessivo di cessione delle partecipazioni sociali, in ragione delle rilevate passività verso privati e verso la pubblica amministrazione), senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17869 del 23/06/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020; Sez. 1, Sentenza n. 23064 del 11/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011).

3.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono (quanto alla seconda, concorrente ratio decidendi), ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1372,1374,1418,1419 e 1375 c.c., per avere la Corte di merito disapplicato la "garanzia" a carico della cedente prevista dall'art. 4-bis del contratto di cessione di quote dell'8 giugno 2005, in ragione dell'asserita indeterminatezza della previsione della compensazione del prezzo dovuto con le sopravvenute passività, in violazione dei canoni di lealtà e buona fede oggettiva.

Secondo gli istanti, siffatta disapplicazione avrebbe, da un lato, violato i principi sull'efficacia vincolante del contratto tra le parti e, dall'altro, implicato la sostanziale nullità della clausola di "garanzia", senza che vi fossero i presupposti che legittimano la declaratoria di invalidità.

Per l'effetto, continuano i ricorrenti, in relazione ad un atto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione totalitaria in una società di capitali, non avrebbe dovuto ritenersi nulla o inefficace una clausola di "garanzia" del venditore-cedente sulla sopravvenienza di passività fiscali e previdenziali incidenti sul

patrimonio della società, le cui quote sono state cedute, sebbene essa non specifichi: a) se si debba considerare l'importo indicato al momento della notifica di una cartella ovvero al momento dell'accertamento definitivo; b) quale parte debba gestire eventuali contenziosi con i creditori; c) gli effetti di eventuali transazioni con il creditore.

Ne discende, ad avviso dei ricorrenti, che - contrariamente all'assunto della pronuncia impugnata -, in relazione ad un atto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione totalitaria in una società di capitali, non dovrebbe considerarsi nulla o inefficace una clausola sulle sopravvenienze passive che non preveda meccanismi di accertamento, arbitraggio o di verifica in contraddittorio delle sopravvenienze passive, spettando al giudice risolvere la controversia ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e/o 1372 c.c..

3.1.- La censura è fondata.

Ed infatti le clausole che attribuiscono rilievo alle sopravvenienze passive della società (società target), le cui partecipazioni siano cedute, "garantisce" una determinata situazione debitoria della società ovvero un determinato valore patrimoniale netto dell'azienda, sicché lo scopo di queste previsioni consiste nel dettare una specifica disciplina pattizia dei fatti che influiscono sul valore delle quote - o, più propriamente, sul patrimonio dell'azienda, che è indirettamente l'utilità che si prefigge di raggiungere la parte acquirente della totalità delle partecipazioni sociali - cosicché, a tutela di parte acquirente, in caso di insorgenza di sopravvenienze passive, il corrispettivo può essere adeguato alla minore consistenza patrimoniale societaria oppure, per effetto dell'integrazione di tale ultima situazione, può essere riconosciuto un obbligo di "manleva", attraverso la prestazione di un indennizzo.

In proposito, si premette che la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale (bene di secondo

grado) e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 14/02/2012; Sez. 1, Sentenza n. 15220 del 23/06/2010; Sez. 3, Sentenza n. 16031 del 19/07/2007; Sez. 1, Sentenza n. 26690 del 13/12/2006; Sez. 1, Sentenza n. 5773 del 21/06/1996; Sez. L, Sentenza n. 10829 del 15/10/1991; Sez. 1, Sentenza n. 1836 del 21/06/1974).

Ne consegue che siffatte pattuizioni di "garanzia" (c.d. sale purchase agreement), assunte dal cedente di partecipazioni sociali, in ordine alla situazione patrimoniale o debitoria della società, hanno la funzione di neutralizzare l'incidenza negativa di atti o fatti di gestione compiuti prima del mutamento della compagine sociale.

Si tratta, peraltro, con riferimento alle clausole di "garanzia" del venditore in ordine alle sopravvenienze passive, di previsioni ricorrenti nel caso di cessione di partecipazioni societarie, essendo il loro effetto tipico quello di consentire all'acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione per un ammontare pari all'importo delle sopravvenienze passive a carico della società, le cui quote sono state cedute, o di assicurarsi a posteriori (ossia dopo la corresponsione del prezzo), comunque, un indennizzo, alla stregua del sopravvenuto verificarsi di detti accadimenti.

In questa logica esse sono definite come clausole di price adjustment ovvero di indemnity, la cui finalità si traduce nella tutela dell'acquirente delle partecipazioni sociali in ordine a situazioni debitorie ancora ignote al momento del perfezionamento della cessione, i cui fatti costitutivi si siano, all'epoca, già verificati, come accade per i debiti di natura tributaria o fiscale (c.d. due diligence), inevitabilmente accertati e quantificati in epoca successiva a quella in cui si è verificato l'omesso o insufficiente versamento, ma i cui effetti negativi sul patrimonio e sulle prospettive della società, le cui quote sono state cedute, non erano ancora oggettivamente percepibili al tempo in cui è stato raggiunto l'accordo di cessione.

3.2.- A questo punto, occorre rilevare che le clausole di indemnity si distinguono dalle clausole di price adjustment in senso proprio (ossia di "aggiustamento" del prezzo o, più esattamente, di "adeguamento" o "revisione" del prezzo).

Siffatte ultime clausole - che operano nel caso di mancata determinazione del prezzo di cessione delle azioni in misura fissa e immutabile (come nel caso di specie, in cui il prezzo è stato stabilito in relazione ad un programma rateale che tiene espressamente conto delle possibili sopravvenienze passive in prospettiva verificabili, ai fini dell'adeguamento al ribasso del corrispettivo della cessione) - costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle azioni, ogni qual volta quest'ultimo rappresenti l'espressione monetaria di un parametro patrimoniale (come il patrimonio netto o posizione finanziaria netta) o reddituale (come il margine operativo lordo - EBITDA) della società target (c.d. "valore rilevante"), da calcolarsi alla data del trasferimento della proprietà delle azioni e dell'adempimento delle formalità esecutive del closing (closing date).

In tal caso, il prezzo viene inizialmente determinato dalle parti in via provvisoria, al momento della stipulazione del contratto di cessione (signing), sulla base della più aggiornata possibile - rispetto alla data del closing - situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target (tenendo conto di una determinata data di "riferimento"); mentre il corrispettivo viene fissato in via definitiva, sulla base di una nuova situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata alla data del closing, e quindi tale da coprire il periodo anteriore a quest'ultima data e successivo alla "data di riferimento".

La (eventuale) differenza positiva o negativa tra il "valore rilevante" della società target alla data di "riferimento" e quello alla data del closing legittima, appunto, l'"aggiustamento" (recte l'"adeguamento") dell'iniziale prezzo

provvisorio e, quindi, la fissazione del prezzo definitivo.

Per l'effetto, le clausole di "aggiustamento" del prezzo e quelle di indennizzo intervengono su piani diversi: le prime attengono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore (pagamento del prezzo), sulla base degli inevitabili cambiamenti del "valore rilevante" della società target tra la data di "riferimento" e la data del closing, e i relativi "aggiustamenti" del prezzo provvisorio possono essere indifferentemente a favore del compratore o del venditore, a seconda dei risultati della gestione della società target nel citato periodo interinale (salvo che non sia pattiziamente previsto in concreto, come nel caso di specie, esclusivamente un adeguamento al ribasso); le seconde, viceversa, si ricollegano alla previsione di una prestazione complementare (ed eventuale) a carico del (solo) venditore (e che si aggiunge, quindi, a quella del prezzo, anche, se del caso, "aggiustato"), da eseguire in favore del compratore solo in caso di violazione delle clausole di "garanzia convenzionale" e, quindi, di difformità tra il "valore rilevante" della società target garantito dal venditore e quello effettivo, allo scopo di ripristinare l'originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive contrattuali principali. E ciò dopo che l'effetto traslativo si è prodotto (con l'alienazione delle azioni a carico del venditore) in esito al finale assetto pecuniario della vicenda (con il pagamento del prezzo, definitivo e non provvisorio, a carico del compratore, ancorato al "valore rilevante").

In sostanza, l'obbligo di indennizzo a carico del venditore è un meccanismo patologico, che attiene alla reintegrazione del valore delle azioni acquistate dal compratore, così come diminuito per effetto della difformità tra il "valore rilevante" della società target "garantito convenzionalmente" e quello effettivo.

Per converso, gli obblighi di "aggiustamento" del prezzo (provvisorio) - secondo lo schema dell'aggiornamento del

patrimonio netto (aggiustamento del prezzo su base economica) o della posizione finanziaria netta (aggiustamento del prezzo su base finanziaria) -, a carico del venditore o del compratore, consacrano un meccanismo fisiologico che concerne la fissazione del prezzo (definitivo), in funzione del "valore rilevante", ossia effettivo della società target alla data del closing.

Ancora, solo gli indennizzi, e non anche l'aggiustamento prezzo, sono soggetti a esclusioni, deduzioni, limitazioni, franchigie e massimali.

Sul piano pratico, siffatta differenza comporta more solito che, in caso di disaccordo tra le parti, la determinazione dell'indennizzo è devoluta al giudice, ordinario o arbitrale, trattandosi della risoluzione di una vera e propria controversia. La determinazione del prezzo da "aggiustare" e', invece, normalmente demandata ad un terzo valutatore indipendente (c.d. "esperto"), trattandosi di determinare/modificare una delle prestazioni integranti l'oggetto del contratto (il prezzo, appunto).

Ciò non toglie che, in mancanza dell'esplicito riferimento alla ponderazione di un "esperto", nel caso di contenzioso giudiziale, la misura del corrispettivo definitivo possa essere stabilita attraverso un'indagine tecnica di natura contabile disposta dal giudice, sulla scorta degli elementi evocati dalla clausola.

E ciò con precipuo riferimento alle ipotesi - come quella di specie - in cui le parti non rinviino alla determinazione, secondo equo apprezzamento, di un terzo arbitratore la quantificazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16648 del 23/05/2022), ma pattuiscono il prezzo in una componente ben definita ma provvisoria, suscettibile di variazioni successivamente alla stipula, in dipendenza di determinate circostanze (per lo più future), da accertare e valutare sulla base di prestabiliti criteri (che implicano valutazioni di carattere tecnico, da condurre

sulla base delle regole, pre-giuridiche, della scienza di riferimento).

In questi ultimi casi, ove si faccia ricorso alla ponderazione di un tecnico, il terzo valutatore indipendente si presta ad essere configurato, non già come arbitratore (artt. 1349 e 1473 c.c.), ma precisamente come perito contrattuale.

E tanto perché, quando le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad un terzo l'incarico di svolgere, in base alla sua specifica capacità tecnica, constatazioni e accertamenti, il cui esito si impegnano ad accettare, ricorre l'ipotesi della perizia contrattuale, che si differenzia, oltre che dall'arbitrato, anche dall'arbitraggio, avente quale oggetto l'incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva (o, quantomeno, specificativa) della volontà delle parti.

In essa, pertanto, l'"arbitro-perito" non deve ispirarsi alla ricerca dell'equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche e criteri scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina, nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20624 del 29/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 28511 del 08/11/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18906 del 28/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 13291 del 28/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7531 del 01/04/2014; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 30/06/2005; Sez. 1, Sentenza n. 12155 del 29/10/1999; Sez. 3, Sentenza n. 2738 del 22/12/1970). Con la rilevante conseguenza che, nel caso di perizia contrattuale, va esclusa l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all'arbitraggio, in quanto quest'ultimo presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con l'attività strettamente tecnica dell'arbitro-perito.

A fortiori, allorché le parti non abbiano espressamente contemplato l'espletamento, in via stragiudiziale, di una perizia contrattuale per l'adeguamento del corrispettivo della cessione, ma abbiano previamente individuato i criteri cui la fissazione definitiva del prezzo di cessione deve attenersi, tale verifica può essere rimessa all'autorità giudiziaria adita, che può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, laddove insorga - come nella fattispecie - un contenzioso tra le parti in ordine alla finale determinazione del prezzo.

3.2.1.- In base all'opinione espressa da un autorevole filone della dottrina, le clausole di indemnity e gli (eventuali) importi relativi corrisposti al compratore costituirebbero, in realtà, una mera modalità accessoria del contratto di cessione, ai fini della (ri-)determinazione del prezzo delle azioni cedute, che, al tempo della cessione, sarebbe stato fissato in un importo inferiore (pari all'ammontare dell'indennizzo effettivamente pagato), qualora i contraenti fossero stati consapevoli dell'effettivo avveramento del rischio coperto dalle clausole di "garanzia convenzionale" (Representations & Warranties).

In sintesi, secondo quest'ultima impostazione, gli indennizzi opererebbero come una sorta di sopravvenuto (ed eventuale) price adjustment di secondo livello, a carattere unidirezionale in riduzione (ossia, modificherebbero solo in diminuzione, a favore del compratore, il prezzo fissato al closing, che, quindi, non sarebbe più definitivo tout court); mentre, il price adjustment di primo livello operante sul prezzo provvisorio (recte sul prezzo iniziale) alla "data di riferimento" anteriore al closing presenterebbe carattere bidirezionale (ossia di possibile modifica, in aumento o diminuzione, a favore, secondo il caso, del venditore o del compratore).

Secondo detta tesi, la clausola di indemnity dovrebbe essere ricondotta nel campo applicativo della clausola di price adjustment, all'interno dei contratti di acquisizione societaria: sarebbe, dunque, possibile che il corrispettivo venga pattuito

sulla scorta del valore assegnato al patrimonio sociale ad una certa data, al fine di tenere indenne l'acquirente dall'eventuale emersione di passività quiescenti emerse solo dopo il trasferimento.

La ratio di tali previsioni sarebbe quella di superare il deficit di informazioni che grava sul soggetto che si accinge ad entrare in una compagine sociale, il cui assetto patrimoniale è determinato da scelte e condotte rispetto alle quali esso è rimasto estraneo.

La clausola in oggetto verrebbe, così, ad atteggiarsi, in ogni caso, quale clausola di revisione del prezzo, a fronte dell'effettiva consistenza patrimoniale del bene oggetto di compravendita, costituendo, in tal modo, un negozio del tutto legittimo e ragionevole posto a tutela della parte acquirente, a prescindere dal fatto che questa ricopra o meno una posizione di forza negoziale.

Per effetto della previsione di una clausola di adeguamento del prezzo (quand'anche a mezzo della corresponsione di un indennizzo successivo), quindi, la parte cedente assumerebbe in proprio ed ex novo, a favore dell'acquirente, un'obbligazione "compensativa" per il caso di violazione di impegni dalla stessa assunti, riguardanti eventuali passività latenti ed esistenti già al momento del trasferimento, con esclusione delle passività future.

In linea con questa ricostruzione e con il conseguente inquadramento dogmatico del rapporto, si sostiene che la discriminazione tra le clausole di indemnity e di price adjustment in senso stretto rischierebbe di non trovare fedele riscontro nella pratica degli affari, che tende ad adottare - in ragione della sottoposizione ad autonoma tassazione delle clausole di indemnity (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17948 del 19/10/2012) - tecniche contrattuali tali da ricondurre queste ultime nell'alveo delle clausole di price adjustment (depotenziandone, quindi, l'autonomia strutturale e funzionale), al fine di usufruire del regime fiscale più favorevole.

3.2.2.- In questa sede (e segnatamente con puntuale riguardo agli arresti adottati nella materia tributaria, pur restando ferma la non sovrapposibilità della disciplina del rapporto pubblicistico tra l'erario e il contribuente rispetto alla disciplina del rapporto privatistico tra le parti del contratto di cessione delle partecipazioni), si aderisce, invece, all'orientamento volto ad esaltare, in una prospettiva ermeneutica del contratto, la differenza tra clausole di "aggiustamento" del prezzo in senso proprio e clausole di indemnity, in ragione della circostanza decisiva che le sopravvenienze passive emarginate siano contemplate quale "causa giustificativa" della revisione del corrispettivo fissato in via provvisoria, con funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, il cui beneficiario sia l'acquirente, come nel caso in disputa, oppure si collochino quale fonte di un obbligo ulteriore di natura indennitaria-risarcitoria, il cui beneficiario sia la società target (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 36831 del 26/11/2021; Sez. 5, Sentenza n. 17011 del 13/08/2020).

3.3.- Ora, nella fattispecie, le eventuali sopravvenienze passive sono state considerate specificamente ai fini della rettifica di prezzo, non ancora interamente versato al momento del perfezionamento del negozio di cessione, essendo stato concordato un piano rateale di pagamento.

E dunque, valorizzando la distinzione tra clausole di indemnity e di price adjustment, la previsione si configura bensì quale criterio di revisione del corrispettivo concordato in via provvisoria e non già quale indennizzo da corrispondere in ragione della violazione delle clausole di garanzia di un contratto di cessione di partecipazioni, a fronte di un prezzo già versato.

Ebbene, solo in tale ultima evenienza la clausola assume una funzione "assicurativa". E ciò perché, diversamente dalla "clausola di aggiustamento del prezzo", con la quale si correla il corrispettivo dell'acquisizione, o parte di esso, a determinati eventi futuri legati all'andamento economico-finanziario della

società oggetto di acquisizione, predeterminando un'eventuale rettifica, in aumento o in diminuzione, del prezzo di cessione della partecipazione, con la clausola di "garanzia", invece, il cedente assume un autonomo e specifico obbligo di indennizzo (altrimenti estraneo all'oggetto della garanzia legale, cui il venditore è tenuto nei confronti del compratore), rappresentato dal reintegro, totale o parziale, di passività sopravvenute, usualmente di natura fiscale, riferibili alla gestione anteriore all'acquisto (obbligo di "manleva"). Cosicché, solo tale ultima clausola ha una funzione sostanziale di garanzia, di tipo assicurativo, e l'obbligazione che ne deriva a carico del cedente è finalizzata a tenere il cessionario indenne (indemnity) dagli effetti pregiudizievoli sulla consistenza patrimoniale della società, derivanti dal fatto predeterminato (cfr. la già citata Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17011 del 13/08/2020).

Tale obbligazione pecuniaria di dare è sottoposta alla "condizione" sospensiva che possano considerarsi realizzati eventi dedotti in contratto, in grado di intaccare la situazione patrimoniale della società, ossia accadimenti risalenti ad epoca precedente alla formalizzazione della cessione, i cui effetti si manifestino successivamente (condicio in praesens ve in praeteritum coata).

Peraltro, in ordine alle business warranties - quali clausole che si contrappongono alle ega warranties, che invece si riferiscono alle caratteristiche intrinseche delle azioni cedute, tra cui quelle che garantiscono che la partecipazione sia effettivamente di proprietà del venditore - ne è controversa la natura.

In base ad una prima impostazione, non si ricade nel contesto di una garanzia "in senso tecnico" (di praestare), bensì nell'ambito di una obbligazione (di pecuniam dare), consistente nell'assunzione volontaria da parte di un soggetto - o nell'attribuzione allo stesso da parte della legge - del rischio di un determinato evento idoneo a cagionare un'oggettiva diminuzione economica del

patrimonio di un altro soggetto (si riferiscono ad una "obbligazione autonoma" Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7183 del 13/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17948 del 19/10/2012, secondo cui, nell'ambito della vendita di azioni o quote, se le parti abbiano previsto pattiziamente un diritto di indennizzo per l'ipotesi in cui, in seguito alla conclusione del contratto, si verificano perdite o sopravvenienze passive nella società oggetto di cessione, il diritto a ottenere tale indennizzo è sottoposto al termine di prescrizione ordinaria decennale, posto che il cosing ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 23/02/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9352 del 04/09/1991).

In senso contrario, altro indirizzo aderisce alla tesi a mente della quale la previsione deve essere inclusa nell'alveo delle garanzie delle qualità promesse, in senso proprio e tecnico, con i conseguenti più ristretti termini prescrizionali ex art. 1495 c.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3658 del 13/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22790 del 12/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 14255 del 08/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 23649 del 06/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16031 del 19/07/2007; Sez. 1, Sentenza n. 18181 del 09/09/2004; Sez. 1, Sentenza n. 3370 del 20/02/2004).

3.4.- Nel caso di specie, la clausola di "aggiustamento" del prezzo in senso proprio - e dunque esente da intrinseci problemi di inquadramento sistematico - risulta osservare il requisito della sufficiente determinabilità ex artt. 1346 e 1474 c.c., in quanto le passività sopravvenute, in ordine alle quali l'art. 4-bis dell'atto di cessione dell'8 giugno 2005 prevedeva la possibilità di "compensazione" con il prezzo dovuto (ovvero la riserva di agire in ripetizione per l'eccedenza versata), erano delimitate a quelle già risalenti a fatti verificatisi antecedentemente al perfezionamento della cessione (elemento temporale), per le specifiche causali ivi riportate - tributi,

accessori e sanzioni Iva, Irpef, Irpeg, Irap, contributi, accessori e sanzioni Inail e Inps - (elemento causale), riconducibili alle figure soggettive espressamente indicate - Ministero dell'Economia, Ministero del Welfare, Inps e Inail - (elemento soggettivo).

Il verificarsi di tali sopravvenienze, secondo i criteri ivi stabiliti, influisce, pertanto, sulla misura definitiva del prezzo, a vantaggio dell'acquirente e non già della società ceduta (in generale sul tema dell'integrazione del prezzo per effetto di ben delimitate sopravvenienze, quale patto che non introduce elementi di incertezza nel corrispettivo convenuto, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1871 del 28/01/2010; Sez. 1, Sentenza n. 10168 del 28/11/1994; Sez. 1, Sentenza n. 8969 del 05/07/2000).

Nella previsione di tale clausola non è dato, dunque, ravvisare alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede, essendo piuttosto rimesso all'autorità giudiziaria circoscrivere la portata della clausola rispetto alle sopravvenienze passive dimostrate (eventualmente avvalendosi dell'ausilio di un esperto), purché non risulti per tabulas che di esse si sia tenuto conto ai fini della concordata riduzione del prezzo.

Infatti, il quantum dello scomputo delle poste debitorie indicate dovrà tenere conto dell'importo finale delle effettive passività gravanti sul patrimonio della società, iscritte in bilancio "ora per allora", e non imputabili all'acquirente, secondo la previsione della clausola negoziale (di earn-out). Elemento, questo, dirimente ai fini di stabilire se debba aversi riguardo alle somme indicate al momento della notifica delle cartelle ovvero al momento dell'accertamento definitivo, preso atto degli esiti degli eventuali contenziosi e delle eventuali transazioni raggiunte con i creditori, sulla scorta della gestione rimessa alla nuova compagine sociale.

All'esito di un accertamento contabile di dare ed avere tra le parti, con la conseguente elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, si realizza, pertanto, attraverso un meccanismo di

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

compensazione impropria, il prezzo effettivo dovuto per l'operazione traslativa posta in essere, sulla scorta delle coordinate di quantificazione già contemplate in contratto.

Ed invero, ai fini della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione, non occorre che l'oggetto di una prestazione contrattuale sia determinato in modo concreto, ma è sufficiente, invece, che possa esserlo con quei criteri che il contratto stesso, o la pratica delle cose, possano suggerire, essendo essenziale solo che l'obbligazione sorta dal contratto possa attuarsi e corrisponda a quel preciso interesse che la volontà delle parti intese regolare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5931 del 13/12/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1345 del 08/09/1970; Sez. 1, Sentenza n. 3065 del 29/11/1963).

4.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi articolati, nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va, per l'effetto, cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai seguenti principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla

pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

"Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione preesistente è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con una obbligazione nuova e incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti già stipulati che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni".

"In tema di cessione di partecipazioni sociali, soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto - ed è dunque valida e non viola il canone di buona fede oggettiva - la clausola del contratto che preveda l'adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate (ossia verificate dopo la cessione), facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell'accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati".

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 2 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2023